



COMUNE DI CHIETI

III SETTORE - II SERVIZIO
GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE
Codice Fiscale 00098000698

Prot. n°

270

Chieti,

27 NOV. 2020

DETERMINAZIONE N. 1281 DEL - 4 DIC. 2020

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate. Personale non dirigente anno 2020.

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che il D. Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

Che l'art. 67 c.1 del CCNL 21.05.2018 triennio 2016-2018 prevede che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate nell'art. 31 c. 2 del CCNL 22.01.2004, nell'art. 33 c. 4 lettere b) e c) del CCNL 22.01.2004 e nell'art. 32 c.7 del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017;

Che l'art. 67 c. 2 del CCNL 21.05.2018 prevede che l'importo di cui al comma 1 sia stabilmente incrementato:

a) di un importo fisso, su base annua, pari a Euro 83,20, per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

Che l'art. 67 c. 3 del CCNL 21.05.2018 prevede che il fondo, per la parte variabile continua ad essere alimentato:

a) dalle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art.16, c.4,5 e 6 del D.L.n.98/2011;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al c.2, l.b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;

e) di eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco;

Che nell'anno 2011 il Comune è stato interessato da visita ispettiva del Mef che, tra l'altro ha rilevato la illegittima costituzione dei fondi di risorse decentrate per il personale dipendente negli anni 2004-2010;

Che l'art. 4 del D.L. n.16 del 06.03.2014, convertito in L. n. 68 del 02.05.2014 prevede che le Regioni e gli Enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti dalla contrattazione collettiva sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate sia al personale dirigenziale che non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;

Che la legge n. 147/13 modificando l'art.9 della legge n.78/2010 ha previsto che "A decorrere dal 01/01/2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo", rendendo strutturali dal 2015 i risparmi di spesa che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti al periodo 2011-2014;

Che l'art.1 c.236 della Legge di stabilità 2016, stabilisce che " a decorrere da 01/01/2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Che l'art. 23 del d.lgs 75/2017, entrato in vigore il 22/06/2017, prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1 c. 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;

Che ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 75/2017 il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Che l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 dispone che il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018;

Che il DPCM del 27.04.2020 rileva che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, c.2 del D.Lgs 75/2017 è adeguato in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, c.2 del D.L. n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

Che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell'art. 9 c.2 bis del D.L. 78/2010 e art. 1 c. 236 della L. 208/2015 si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2020;

Che con determina n. 1268 del 06 ottobre 2016 è stato costituito il fondo risorse decentrate per il personale dipendente anno 2016;

Che il fondo risorse decentrate parte stabile nell'anno 2020 è di €. 1.078.550,00 e la parte variabile è di €. 314.791,98 ;

Che ai sensi dell'art. 67 c.1 del CCNL 21.05.2018 tutte le risorse stabili indicate nel fondo per l'anno 2017 sono consolidate, previa certificazione dagli organi di controllo interno previsti dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che tale importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

Ritenuto, per le motivazioni riportate in premessa, di dover provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 per il personale dipendente non dirigente come da allegato "A" alla presente determinazione;

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL;

DETERMINA

1) di definire l'ammontare totale delle risorse decentrate aventi sia carattere di certezza, stabilità e continuità che di variabilità per l'anno 2020, in €. **1.393.341,98** (€.1.078.550,00 di risorse stabili ed €. 314.791,98 di risorse variabili), così come risulta dalla scheda allegata alla presente sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

2)- di dare atto che la complessiva spesa di € 1.393.341,98 è suddivisa come segue:

- €. 5.470,00 nei vari capitoli stipendiali per pagamento indennità (ex 8^a q.f.) art. 37, comma 4 – CCNL 06/07/1999;
- €. 9.400,00 al cap. 17500 per indennità art. 6 CCNL 05/10/2001 e art. 31, c. 7 CCNL 14/09/2000 alle Educatrici Asili Nido;
- €. 476.480,00 nei vari capitoli stipendiali per pagamento P.E.O.;
- €. 40.000,00 nei vari capitoli stipendiali per pagamento P.O.;
- €. 105.050,00 nei vari capitoli stipendiali per pagamento indennità di comparto di cui all'art. 33 CCNL 22/01/2004;
- €. 482.830,98 (di cui €. 40.680,98 per economie fondo straordinario anno 2019, ai sensi del CCNL/2018 art. 67 c. 3 lett. e) al Cap. 10392 del Bilancio di Previsione 2020 alla voce:

“Fondo ex art. 15” per indennità di funzione, di servizio esterno, reperibilità, turno, condizioni di lavoro, produttività, responsabilità ed altro;


- €. 20.000,00 nel capitolo 10392/3 per pagamento incentivi Suap;
- €. 171.569,00 nel capitolo 10392/4 per pagamento quote di progettazione ai tecnici, incentivi istat, servizi resi ai privati;
- €. 82.542,00 nel capitolo 10392/6 per pagamento incentivi ai legali;

3)- di inviare copia della presente determinazione al Collegio dei revisori dei Conti;

4)- di inviare copia del presente provvedimento alle OO.SS e alla RSU;

5)-di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo delle determinazioni del Settore III e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per il visto della regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria e registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

Il Funzionario
D.ssa Luciana Gallucci



IL DIRIGENTE ad Interim
Dott.ssa Paola De Rossi

VISTO DI RICONTROLLO FORMALE
UFFICIO RAGIONERIA

3/12/2020

SEGRETERIA GENERAL
REGISTRO DETERMINAZIONI
N. 1281 del 04.12.2020
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

La presente determinazione resterà affissa all'Albo Pretorio on line per gg.15 consecutivi: dal 4 al 18 dicembre 2020

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 4 dicembre 2020



**RISORSE DECENTRATE
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020**

FONDI DI FINANZIAMENTO RISORSE STABILI	TIPOLOGIA	IMPORTO	IMPORTO
<i>ART.67, Commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018</i>			
Unico Importo Consolidato risorse decentrate stabili relative all'anno 2017			
Art. 67 c. 1 CCNL 21/05/2018		1.193.603,00	1.193.603,00
	Decurtazione consolidata ai sensi dell'art. 9 c.2 bis del D.L.78/2010	108.614,00	
	Decurtazione di risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per P.O. ed A.P nell'anno 2017	15.780,00	
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ex comma 1		1.069.209,00	1.069.209,00
Art. 67 c. 2 CCNL 21/05/2018			
Lett.a	Importo fisso su base annua, dal 2019, pari ad €. 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2015	26.458,00	
Lett.b	Risorse pari alla differenza degli incrementi contrattuali, tra le posizione economiche iniziali e posizioni economiche successive di ciascuna categoria	26.882,00	
Lett.c	Importo Ria ed assegni ad personam corrisposti al personale presente nel 2019 e cessato entro il 31 dicembre di tale anno	29.859,00	
Tot. comma 2		83.199,00	
RISORSE STABILI (art 67 ccnl 2018)		1.152.408,00	1.152.408,00
Limite 2016 (art.23 c.2 D.Lgs 75/2017)		1.025.210,00	
Art. 67 c. 2 lett.a -ccnl 2018	(deroga al tetto del fondo)	26.458,00	
Art. 67 c. 2 lett.b -ccnl 2018	(deroga al tetto del fondo)	26.882,00	
TOT RISORSE STABILI		1.078.550,00	1.078.550,00

FONTE DI FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI			
Art. 67 c. 3 CCNL 21/05/2018			
Comma 3 Lett.a)	Art.43 L. n.449/1997 (Suap- Istat- Serv. resi ai privati)	20.000,00	
Comma 3 Lett.b)			
Comma 3 Lett.c)	<i>(Risorse previste per specifici trattam. economici in favore del personale)</i> Incentivi legali € 82.542,00 Incentivi di progettazione € 171.569,00	254.111,00	
Letto.d			
Letto.e <i>(economie fondo straordinario anno 2019)</i>		40.680,98	
Letto.f			
Letto.g			
Letto.h			
Letto.f			
TOT RISORSE VARIABILI		314.791,98	
TOTALE FONDO			1.393.341,98